

**COMUNE DI CORCHIANO, COMUNE DI CIVITA CASTELLANA,
COMUNE DI GALLESE, COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO,
COMUNE DI VASANELLO, COMUNE DI VIGNANELLO**

All'Autorità Competente – VA@pec.mase.gov.it

All'Autorità Procedente – DEF@pec.mase.gov.it

OGGETTO: Parere dei Comuni di Corchiano, Civita Castellana, Gallese, Soriano nel Cimino, Vasanello e Vignanello sul rapporto preliminare redatto ex art. 13 comma 1 del D.Lgs 152/2006, con riferimento al Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lettera MASE - ID 13314 - del 26/11/2024, della Proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico (DNPT).

Le Amministrazioni scriventi, firmatarie del seguente documento come Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), con il presente atto esprimono il proprio parere sul rapporto preliminare ex art. 13 D.Lgs 152/2006.

Le Amministrazioni scriventi evidenziano in via preliminare che, nonostante le indicazioni della Convenzione di Aarhus, le indicazioni dell'IAEA e le indicazioni sul percorso normativo previsto dal decreto n. 31/2010, in merito al necessario coinvolgimento dei portatori di interesse a livello locale sin dalle fasi preliminari del processo di selezione delle Aree Idonee, detta condivisione è completamente mancata. Il percorso implementato da Sogin si è purtroppo concluso senza alcun coinvolgimento reale degli Enti Locali, elemento questo che ha portato i Comuni scriventi a depositare un ricorso al TAR del Lazio rispetto alla mancata valutazione ambientale strategica già nelle fasi preliminari del processo di individuazione della CNAPI. Non solo, anche l'applicazione e l'interpretazione dei criteri dettati dalla Guida Tecnica N. 29, è avvenuta in maniera arbitraria, superficiale e poco oggettiva, con metodologie autoreferenziate, non validate scientificamente e mai concordate.

Anche il Seminario Nazionale, unico momento di confronto previsto dal procedimento, si è configurato come un mero passaggio burocratico che, sebbene abbia messo in evidenza la totale contrarietà di tutti i portatori di interesse coinvolti dalla CNAPI (Comuni, Provincia, Regione, Biodistretti, Comitati, etc), contrarietà manifestata dalla produzione di un numero impressionante di Osservazioni sulla non idoneità delle aree individuate, la Sogin non ha mai restituito alcuna risposta di merito.

La stessa mancanza di autocandidature da parte dei Comuni italiani ad ospitare il Deposito Nazionale, è un altro segno evidente che il processo di localizzazione delle Aree Idonee non ha assolutamente funzionato.

Incurante di tutto questo, la Sogin ha continuato in maniera autocratica il proprio percorso, passando dalla iniziale proposta CNAPI alla delicata proposta delle Aree Idonee CNAI, che a nostro parere avrebbe invece richiesto il massimo coinvolgimento degli Enti Locali competenti sul territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie sulle singole aree, senza invece mai coinvolgere i portatori di interesse ne condividere, ne tantomeno comunicare le modalità e le motivazioni che hanno portato alla scelta delle aree idonee proposte nella CNAI.

Non solo, come riportato nel **Rapporto Preliminare al punto 2.2.4, Elaborazione e valutazione ISIN della proposta di CNAI:**

“La proposta di CNAI, elaborata da Sogin S.p.A. tenendo in considerazione le risultanze della procedura di Consultazione Pubblica effettuata sulla CNAPI, è stata trasmessa a questo Ministero, corredata dalla relativa documentazione. A valle di interlocuzioni tecniche tra Sogin e ISIN in merito alla necessità di alcune integrazioni documentali e approfondimenti, Sogin ha trasmesso a questo Ministero, il 6 luglio 2023, la proposta CNAI aggiornata, unitamente alla documentazione descrittiva e alla nuova proposta di Ordine di Idoneità. Tale proposta è stata successivamente inviata all'ISIN per il parere tecnico di competenza, che è stato trasmesso a questo Ministero il 30 ottobre 2023”.

E ancora, al **punto 2.2.5, Aggiornamento della formulazione della proposta di Ordine di Idoneità:**

“Sulla base delle osservazioni pervenute in fase di consultazione, Sogin ha modificato la proposta di Ordine di Idoneità presentata in sede di pubblicazione della CNAPI, aggiungendo nuovi parametri e adottando nuove metodologie di applicazione”.

(1) E' evidente che questi “nuovi parametri” e “nuove metodologie di applicazione”, già valutate e condivise dall'Autorità proponente e dall'Autorità competente, devono essere portate a conoscenza dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), per poter esprimere compiutamente il proprio parere sul Rapporto Preliminare.

Pertanto le Amministrazioni scriventi chiedono alle Autorità proponente e competente di voler trasmettere la seguente documentazione:

- la proposta di CNAI corredata della relativa documentazione inviata all'ISIN;
- il parere espresso da ISIN e le motivazioni a supporto;
- la proposta di Ordine di Idoneità, presentata alla pubblicazione della CNAPI;
- i nuovi parametri e le nuove metodologie di classificazione utilizzate da Sogin per definire la nuova proposta di CNAI.

D'altra parte, considerato che il piano oggetto di valutazione rientra a pieno titolo nella procedura VAS, in quanto *referito alla gestione di rifiuti di livello nazionale (art. 6 e 7 del D.Lgs n. 152/2006)* a prescindere da quanto riportato nel Rapporto Preliminare al p.to 1.3, e considerato che le ricadute della localizzazione del DNPT sono di lunghissima durata (ultracentennale) e multigenerazionali, come del resto evidenziato nel rapporto preliminare al punto 1.3, **a parere delle Amministrazioni**

**scriventi, è necessario e richiesto un processo di VAS della massima
rigorosità.**

Così come proposto, invece, il Rapporto Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica, si configura come una procedura già preconfezionata per la mancanza di alternative progettuali, fondamentali per poter scegliere le soluzioni a minor impatto ambientale. Non solo, blindando il processo sulle Aree già individuate nella proposta di CNAI, vengono vincolate irreversibilmente sia le procedure di localizzazione che le sue ricadute ambientali nel tempo, con scelte arbitrarie basate su parametri mai condivisi e scientificamente non in linea con i più aggiornati modelli decisionali.

Non solo, anche gli stessi criteri della GT n. 29, in alcuni casi, sono stati implementati da Sogin in maniera arbitraria e inadeguata, utilizzando database e cartografie obsolete e soprattutto tenendo lontani gli Enti Locali competenti per territorio.

Sulla base di ciò, i Comuni scriventi contestano il **Rapporto Preliminare al punto 3.1.4** laddove afferma: “.....Per quanto attiene agli **obiettivi operativi per la sicurezza nucleare**, coincidendo di fatto con i criteri della GT 29, in questa fase del processo di localizzazione il loro raggiungimento può considerarsi attuato con la definizione della proposta della CNAI.

Infatti, l'esclusione delle aree del territorio nazionale a seguito dell'applicazione dei criteri della Guida Tecnica n. 29, che per la loro conformazione ambientale e antropica non garantirebbero l'idoneo confinamento e isolamento dei radionuclidi dalla biosfera al verificarsi di un rilascio accidentale durante l'esercizio del DNPT, ha permesso di individuare, in linea con l'obiettivo generale di sicurezza nucleare, le aree meritevoli di indagini di dettaglio finalizzate a qualificare il sito. Per tale ragione gli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare non saranno rivalutati nella presente procedura ambientale.....”

(2) Rispetto a queste affermazioni, **le Amministrazioni scriventi, evidenziano la loro assoluta contrarietà, in quanto non ritengono affatto che gli obiettivi operativi per la sicurezza nucleare possano essere considerati raggiunti, per le aree identificate nella proposta CNAI, soltanto per il fatto che coincidono con i criteri dettati dalla GT 29**, come del resto già espresso formalmente e ampiamente documentato nelle Osservazioni prodotte come territorio del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre e presentate nel Seminario Nazionale, osservazioni che hanno messo in luce lacune metodologiche, dati obsoleti e interpretazioni soggettive e arbitrarie di Sogin, proprio degli stessi criteri indicati dalla GT 29.

Un esempio specifico di ciò riguarda proprio la “**metodologia**” utilizzata da Sogin nell'applicazione dei Criteri di Esclusione (CE) indicati dalla GT 29.

A questo proposito è interessante analizzare lo studio condotto presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell'Università degli Studi della Tuscia, Laurea in Scienze Ambientali: “*Esempio di applicazione di un modello di analisi multicriterio per la localizzazione di un deposito di rifiuti radioattivi nella Provincia di Viterbo*” (Tesi Valeria Battaglia – Relatore Prof. Vincenzo Piscopo – Correlatore Prof. Antonino

Scarelli). Lo studio dimostra che, applicando in maniera approfondita i Criteri di Esclusione (CE) per l'individuazione di un'area priva di fattori limitanti, attraverso i dati bibliografici importati da QGIS, alcune delle aree individuate da Sogin come particolarmente idonee nella CNAPI prima e confermate nella CNAI dopo, risultano essere totalmente non idonee e quindi da escludere.

Queste differenze così ampie sono emerse dalla semplice e oggettiva applicazione di alcuni criteri di esclusione, come ad esempio il **CE14, che esclude in particolare le aree caratterizzate da acquiferi di interesse locale per approvvigionamento idrico**, che costituiscono a pieno titolo **risorse del sottosuolo** non considerate adeguatamente nella valutazione di Sogin.

Applicando poi *un'analisi multicriteriale* rispetto al *metodo puramente lessicografico* utilizzato da Sogin, modello ormai obsoleto risalente agli anni '60, che non tiene conto di parametri importanti quali pesi e soglie presenti nei moderni modelli decisionali, i risultati finali risultano essere completamente diversi.

(3) Alla luce di queste evidenze, crediamo che tale metodologia debba essere rivista, poiché non coerente con il D.Lgs n. 31 /2010 e in particolare con l'art. 27 il quale indica che Sogin avrebbe dovuto proporre “un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate” obiettivo che invece risulta essere di fatto completamente disatteso.

Il modello proposto da Sogin, infatti, risulta essere privo di una gerarchia decisionale basata su una suddivisione esplicita tra macro e micro criteri, elemento che ha poi portato Sogin a considerare principalmente “criteri di classificazione fisica del territorio”, tenendo scarsamente in considerazione “le valenze ambientali, storiche-archeologiche e agrarie dei luoghi”, fondamentali sia per l'economia che per gli aspetti antropici e socio-culturali del territorio, come del resto previsto proprio negli obiettivi generali della VAS, obiettivi che tendono a salvaguardare uno sviluppo sostenibile del territorio e a tutelare il patrimonio naturale e culturale delle comunità locali.

(4) Al fine di raggiungere questi importanti obiettivi generali della VAS, a nostro parere, è fondamentale inserire nella Valutazione Ambientale Strategica per la valutazione delle aree idonee proposte nella CNAI, il parametro della presenza o meno dei “Distretti Biologici” (i cosiddetti Biodistretti) riconosciuti e istituiti con Legge Regionale e/o Nazionale.

I “Distretti Biologici” rappresentano infatti la testimonianza inequivocabile di come la popolazione di quel territorio abbia già scelto nel tempo, con convinzione e lungimiranza, e non come una moda momentanea, un progetto organico di sviluppo socio-economico nella direzione della sostenibilità ambientale e dell'agroecologia.

Infatti, i distretti biologici costituiscono degli articolati sistemi produttivi locali che coinvolgono diversi protagonisti del territorio, dagli enti locali ai cittadini, dai produttori biologici ai consumatori e si caratterizzano per la vocazione agricola biologica e per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nel distretto

stesso, oltre che per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette sia nazionali che regionali.

I Biodistretti, infatti, hanno la capacità di sviluppare sistemi produttivi che contribuiscono a far nascere e consolidare vere e proprie eccellenze agricole, un sistema socio-economico in grado di valorizzare la qualità dei prodotti tipici locali in sinergia con la promozione delle bellezze del territorio e del suo patrimonio naturalistico-ambientale (presenza di **Monumenti Naturali e Aree Protette**) oltre che di quello artistico, storico-archeologico e turistico, avendo il merito di evitare lo spopolamento delle aree interne (**densità demografica**) e di sviluppare una straordinaria produzione biologica (**% SAU vs la media Italia**), che già da sola esprime la qualità del sistema socio-ambientale esistente.

Tra le precipue vocazioni dei distretti biologici c'è dunque quella, irrinunciabile perché costitutiva, di tutelare la biodiversità e la salute del territorio e della comunità che li vive, attraverso il mantenimento e la promozione della produzione agricola biologica, nell'alveo delle scelte strategiche unionali e nazionali, che attribuiscono ai distretti biologici una funzione primaria nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, delle strategie ad essa connesse e dell'Agenda 2023.

Una vocazione del territorio che sarebbe per sempre pregiudicata dalla localizzazione di un DNPT.

A questo proposito è bene richiamare la **Legge n. 23 del 9 marzo 2022, Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, che infatti, **all'Art. 13- Distretti Biologici, comma 4** recita: “.....Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, Ai sensi dell'articolo 3 del d.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni..... ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda”.

A conferma del ruolo di attento gestore del territorio attribuito ai distretti biologici, il legislatore nazionale ha posto a carico dello Stato l'obbligo di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici, nonché di salvaguardarne la loro immagine, predisponendo appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera, causati da impianti o altre installazioni inquinanti o da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica all'interno dei distretti biologici.

La realizzazione di un Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi all'interno del territorio di un distretto biologico, sarebbe dunque in palese violazione di una norma primaria, degli obiettivi contenuti nel Piano di Azione Nazionale per il Biologico (PanBio 2023-2026), della Legge Regionale del Lazio n. 11 del 12 luglio 2019, oltre che in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 9 della Costituzione.

In ragione di ciò, a parere delle Amministrazioni scriventi, le Aree Idonee proposte nella CNAI che risultano essere all'interno di un Distretto Biologico approvato con Legge Regionale e/o Nazionale e con una comprovata attività nel tempo, dovrebbero essere escluse dall'ordine di idoneità e stralciate dalla proposta di CNAI.

(5) A questo proposito, riteniamo utile che venga inserito nella VAS anche il parametro della densità abitativa e aziendale (case e aziende sparse) presenti nelle diverse aree CNAI da analizzare.

L'altro aspetto che riteniamo meriti altrettanta considerazione è che, mentre le indicazioni e i criteri previsti dalla Guida Tecnica 29 sono riferiti alla localizzazione di un DNPT da adibire solo allo stoccaggio di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, oggi sappiamo con certezza, sulla base della Guida Tecnica 30, che nel medesimo Deposito Nazionale di superficie, dovranno essere stoccati anche i rifiuti radioattivi ad alta attività, oltre a quelli di media attività non conferibili allo smaltimento superficiale e di combustibile irraggiato a secco, provenienti dalla pregressa gestione degli impianti nucleari, che invece per la loro maggiore capacità di irraggiamento e il loro lunghissimo periodo di decadenza, la IAEA raccomanda fortemente di smaltire in siti geologici di profondità.

La GT 30 indica che questi rifiuti ad alta attività dovranno essere stoccati nel DNPT "in via provvisoria ma di lunga durata" specificando comunque che "il progetto deve avere una vita di almeno 100 anni".

Proprio per questi motivi, a nostro parere, i criteri e i parametri contenuti nella GT n. 29, relativi alla sicurezza nucleare di aree compatibili alla localizzazione di un DNPT adibito ai soli rifiuti radiattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca scientifica e medico-sanitaria, non possono essere considerati ugualmente idonei e applicabili per un deposito che deve stoccare anche rifiuti ad alta attività per almeno 100 anni.

(6) Anche sulla base di queste considerazioni, non riteniamo assolutamente accettabile che le aree indicate nella proposta CNAI, possano essere considerate in linea con "l'obiettivo generale di sicurezza nucleare"; non solo, a nostro parere questa parte del Rapporto preliminare deve essere stralciata, lasciando ancora aperta la verifica e la valutazione puntuale in sede di redazione del Rapporto Ambientale.

Alla luce di quest'ultimo importante elemento di maggior rischio, le Amministrazioni scriventi, vista la natura assolutamente critica dell'infrastruttura da realizzare, che va ad impegnare un territorio e le generazioni future per migliaia di anni,

(7) chiedono l'inserimento nel processo di VAS del "principio di precauzione" da applicare sempre in tutte le situazioni in cui non è possibile determinare,

con la certezza dei dati scientifici aggiornati, l'idoneità dei siti, in altre parole si chiede un approccio di maggior rigore e cautela dove non c'è certezza scientifica.

Nel percorso che ha portato all'individuazione della proposta CNAI, a nostro parere, questo approccio non sempre è stato applicato con la stessa coerenza, nell'applicazione e valutazione dei criteri di esclusione.

A titolo di esempio, l'applicazione dei criteri di esclusione **CE06** (altitudine > 700m s.l.m), **CE07** (pendenza media > 10%) e **CE08** (distanza dalla linea di costa < 5 Km), con parametri e soglie scelte da Sogin in maniera soggettiva e arbitraria, **ha portato ad escludere ampie porzioni del territorio nazionale per la "presenza di condizioni tali da non poter garantire, con assoluta certezza scientifica, l'idoneità dei siti"**.

Lo stesso principio invece, non è stato poi applicato con la stessa coerenza su altri criteri di esclusione, dove ugualmente il dato scientifico non era certo o aggiornato, come ad esempio sul **CE3: aree interessate da fenomeni di fagliazione**.

Nella valutazione di questo criterio di esclusione, in alcuni casi sono state utilizzate **Carte Geologiche degli anni '60/'70 obsolete e mai aggiornate**, e quindi il principio di precauzione non è stato applicato con la stessa coerenza.

A parere delle Amministrazioni scriventi, **per una corretta implementazione del processo di VAS**, il "principio di precauzione" dovrebbe essere applicato, oltre al già detto **CE3** anche:

- **al CE12 (distanza dai Centri abitati)** dove il parametro di **1 Km** individuato da Sogin, è sembrato perlomeno arbitrario e senza nessuna analisi o documentazione a supporto, parametro che ha penalizzato, fortemente e ingiustamente, **i piccoli centri delle aree rurali interne** rispetto alle aree vaste delle città. A nostro parere quindi, vista anche la diversa natura e pericolosità dei rifiuti da stoccare nel DNPT, è necessaria una rigorosa applicazione del criterio di precauzione e pertanto **(8) chiediamo di modificare la distanza dai Centri abitati ad almeno 3 Km;**

- **al CE2 (aree con sismicità elevata)** dove il parametro individuato è stato il valore previsto del **picco di accelerazione (PGA)** pari o superiore a **0,25 g**.

Relativamente a quest'ultimo parametro, possiamo affermare con certezza che è stato individuato sulla base delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, nell'ipotesi di un Deposito Nazionale di superficie (secondo la GT 29), idoneo a stoccare rifiuti radioattivi a bassa e media intensità. Invece sulla base delle indicazioni della GT n. 30, che indica la necessità di stoccare nel deposito di superficie, in modo temporaneo ma di lunga durata, anche i rifiuti radioattivi a media e alta attività per il tempo necessario alla realizzazione di un deposito geologico, a parere degli scriventi, **(9) risulta essere ancora più necessaria l'applicazione rigida del principio di precauzione, operando quindi in modo più restrittivo per una maggiore mitigazione del rischio, attraverso la modifica del parametro PGA all'interno della fascia di maggior cautela (0,10 g - 0,15 g).**

Questo elemento di maggior precauzione è supportato anche dalla GT 30 stessa che, a proposito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi ad alta attività, al punto 7.4 d) recita: "per

quanto riguarda il sisma dovrà essere considerato un evento di intensità doppia rispetto a quella assunta a riferimento del progetto iniziale”.

(10) Si chiede inoltre di inserire nella valutazione il parametro delle ZS (zone sismogenetiche) al posto delle UAS (unità amministrative sismiche) con l'applicazione e il rispetto dei cosiddetti “bordi morbidi”, soprattutto nelle aree dove le carte geologiche non sono state ancora aggiornate (CE3), nonostante la storia anche recente ci ricorda di eventi sismici già avvenuti.

Tutto questo, è legato alla fortissima preoccupazione, condivisa anche in ambito internazionale dalla IAEA, sui “depositi di superficie provvisori di lunga durata di rifiuti radioattivi ad alta intensità” in quanto generano variabili, di fatto impossibili da controllare. I rischi legati alla permanenza in superficie di rifiuti radioattivi ad alta attività, infatti, non sono stati mai analizzati, ne quantificati o perlomeno mai dichiarati da Sogin, rischi sensibili e imprevedibili in quanto legati alla instabilità politica e finanziaria oppure ad atti terroristici e guerre, solo per citarne alcuni. Preoccupazione del resto confermata dalla stessa GT n. 30 che al punto 7.4 b) recita *“il progetto di deposito, tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti di media attività e dei casks contenenti rifiuti ad alta attività o combustibile irraggiato, deve essere tale da assicurare i criteri di protezione della popolazione, a fronte di un evento di caduta di un aereo civile di grandi dimensioni”*.

Quindi maggiore è la permanenza in superficie dei rifiuti ad alta intensità, maggiori sono i rischi connessi, ecco perché AIEA raccomanda fortemente di orientarsi verso depositi geologici di profondità.

Su quest'ultimo punto, mentre Sogin ha sempre parlato di “assoluta sicurezza” del Deposito Nazionale, senza mai produrne le necessarie analisi a supporto, non abbiamo nessuna informazione relativa ai **rischi legati al trasporto o a eventuali incidenti, ne tantomeno ai rischi legati al degrado dei materiali di contenimento**; su quest'ultimo punto ci riferiamo sia ai materiali di contenimento dei **casks** utilizzati per incapsulare i rifiuti radioattivi ad alta attività, sui quali l'esperienza è di brevissimo termine (circa 30 anni) che al comportamento delle stesse **celle in cemento**, le cui previsioni di lunga durata vengono costantemente messe in discussione e rivedute.

Inoltre, non sono mai state fornite informazioni su cosa si intende per **“lunga durata”** dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi ad alta attività nel deposito di superficie, preso atto che le attività di ricerca sul Deposito definitivo di profondità sono state ormai sospese in Italia da decenni e quindi ad oggi non abbiamo nessuna certezza che il nostro territorio nazionale possa ospitare un deposito di profondità, pertanto la preoccupazione che il deposito “provvisorio” diventi nel tempo “permanente” è reale.

Le Amministrazioni scriventi chiedono inoltre che **vengano introdotti nella VAS anche i seguenti criteri:**

(11) criteri di valutazione dei rischi derivanti dai trasporti dei rifiuti radioattivi, in particolare dei rifiuti ad alta attività, sulla base della loro attuale posizione e dei quantitativi che devono essere trasferiti, tenendo in debita

considerazione le caratteristiche e le carenze delle reti infrastrutturali di comunicazione relative ai siti individuati;

(12) criteri di valutazione legati alla **VINCOLISTICA territoriale** (PTRG, PTPR, PTPG, PAI) redatta a tutela del paesaggio naturalistico e delle valenze ambientali, storiche e archeologiche, dei parchi e delle riserve, delle acque, dei cammini storici, degli insediamenti urbani storici, delle produzioni agricole di qualità e dei prodotti tipici di eccellenza;

(13) criteri di valutazione relativi al **rispetto dei Piani Territoriali Regionali di localizzazione e di gestione dei Rifiuti**;

(14) criteri di valutazione relativi alla **salute dei cittadini** sulla base della **presenza di problematiche ambientali dovute all'origine stessa del territorio**, quali ad esempio:

- la **radioattività naturale** del suolo dovuta alla presenza di **gas Radon** (elemento cancerogeno certo di classe I secondo IARC, la cui esposizione è correlata al tumore del polmone);
- la presenza nelle acque ad uso potabile di **Arsenico** (altro elemento tossico e cancerogeno di classe I, secondo IARC).

Le Amministrazioni scriventi, in considerazione della totale condivisione dei temi sopra affrontati, hanno ritenuto contribuire alla redazione del Rapporto Ambientale sulla localizzazione del DNPT con un unico documento sottoscritto, che ha l'obiettivo di superare le procedure autocratiche finora adottate da Sogin, correggere gli errori metodologici ed aprire una nuova fase di reale confronto e coinvolgimento dei portatori di interesse a livello territoriale.

Sindaco di Corchiano

Gianfranco Piergentili

Sindaco di Civita Castellana

Luca Giampieri

Sindaco di Gallese

Danilo Piersanti

Sindaco di Soriano nel Cimino

Roberto Camilli

Sindaco di Vasanello

Igino Vestri

Sindaco di Vignanello

Federico Grattarola